

Regolamento

concernente il servizio di ispezione e consulenza

per l' economia lattiera

(del 14 settembre 2004)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamate:

- la Legge sull' agricoltura del 3 dicembre 2002,
- l' Ordinanza federale concernente l' assicurazione della qualità e il controllo di qualità nell' economia lattiera del 7 dicembre 1998 (OQL);

decreta:

\
Scopo

Art. 1 Allo scopo di assicurare e promuovere la qualità del latte (bovino, caprino e ovino) commerciale presso i produttori e i centri collettori come pure del latte e dei latticini nei centri di lavorazione, è istituito il Servizio di ispezione e consulenza per l' economia lattiera (in seguito SICL).

Competenza

Art. 2 1L' esecuzione dell' Ordinanza federale concernente l' assicurazione della qualità e il controllo di qualità nell' economia lattiera del 7 dicembre 1998 (OQL) è affidata al Dipartimento delle finanze e dell' economia (in seguito Dipartimento).

2Il SICL è gestito in collaborazione fra il Dipartimento e le organizzazioni lattiere.

Compiti

Art. 3 1Il SICL svolge i compiti fissati e impostigli dalla legislazione federale in materia e segnatamente dall' OQL.

2Il SICL può assumere dei mandati di diritto pubblico e di diritto privato nonché svolgere attività commerciali a pagamento se di interesse generale per il settore.

Commissione di vigilanza

Art. 4 1 Il Consiglio di Stato nomina ogni 4 anni la Commissione di vigilanza, composta di 9 membri al massimo, di cui 3 proposti dalla LATI, 1 dalla STEA e 1 dalla Federazione consorzi allevamento caprini e ovini. La Commissione è presieduta da un rappresentante del Cantone.

2 La Commissione di vigilanza è responsabile dell' adeguata strutturazione del SICL dal profilo del personale tecnico e organizzativo come pure delle questioni finanziarie.

3 La Commissione di vigilanza è competente per la nomina del personale del SICL.

4 La Commissione può emanare istruzioni sulla gestione del SICL.

Obbligo di informare

Art. 5 1 Il SICL trasmette al Laboratorio cantonale le informazioni concernenti le infrazioni che interessano la legislazione in materia di derrate alimentari.

2 Il SICL informa l' Ufficio federale di veterinaria e il Laboratorio cantonale nel caso in cui l' azienda, per la quale è stato sospeso il numero di ammissione, non abbia regolarizzato, entro i termini prescritti, l' irregolarità denunciata.

3 Il SICL informa l' Ufficio del veterinario cantonale se sospetta la presenza di gravi problemi sanitari nell' effettivo, gravi violazioni della legislazione sulla protezione degli animali o la presenza di epizootie.

Finanziamento

Art. 6 Il SICL presenta al Dipartimento, entro il 15 aprile di ogni anno, la richiesta per l' ottenimento del sussidio cantonale e federale, corredata dal conto consuntivo dell' anno precedente come pure dal preventivo dell' anno per cui si chiede il sussidio.

Tasse

Art. 7 1 Per le analisi e le ispezioni supplementari vengono prelevate delle tasse, secondo il principio di copertura delle spese.

2 Le tasse sono fissate dalla commissione di vigilanza e sono a carico del committente.

3 Le prestazioni di consulenza sono retribuite applicando le tariffe orarie e forfetarie per trasferta previste dall' articolo 123 del Regolamento sull' agricoltura del 23 dicembre 2003.

Misure amministrative

Art. 8 In caso di infrazione il SICL adotta le misure amministrative previsti dall' OQL.

Ricorsi

Art. 9 1 Contro i provvedimenti amministrativi del SICL è data facoltà di opposizione al SICL entro 10 giorni.

2 Contro le decisioni su opposizione del SICL è data facoltà di ricorsi all' Ufficio federale di veterinaria entro 30 giorni.

Abrogazione

Art. 10 Con l' entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento concernente il Servizio di ispezione e consulenza per l' economia lattiera del 16 settembre 1997.

Entrata in vigore

Art. 11 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[1]

Pubblicato nel BU 2004, 327.

[1] Entrata in vigore: 17 settembre 2004 - BU 2004, 327.